



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 4 Del 25-01-2021

<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021
---

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 18:30, presso il Teatro Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

**Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:**

SANTINELLI MATTEO	P	LUCIANI DOMENICO	P
BERNASCONI ANDREA	P	SIMONELLI LUCA	A
CUCCIOLETTA DANIELA	P	MATTEUCCI MATTEO	P
MITILLO GIANLUCA	P	TEDESCHI LUIGI	P
ACCIARRESI ROBERTO	P	GIUSTOZZI ANDREA	P
DAMIANI DANILA	P		

Assegnati n. 11  
In carica n. 11

Presenti n. 10  
Assenti n. 1

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

ESPOSITO ANTONIO ANGELO	P
FLORA GIUSEPPE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco SANTINELLI MATTEO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:  
BERNASCONI ANDREA  
LUCIANI DOMENICO  
GIUSTOZZI ANDREA

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Prot. n. 874

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 20/07/2020, con la quale sono state approvate le tariffe relative alla "nuova" IMU;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 129 del 28/12/2020, in adozione alle previsioni normative illustrate, con la quale si sono confermate per l'anno 2021 le aliquote applicate per l'anno 2020, come riportate di seguito:

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliquota</i>
1	Abitazione Principale e relative pertinenze <b>solo categorie: A/01, A/08 e A/09</b> . A tali fabbricati si applica una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.	<b>0.60 %</b>
2	Abitazione Principale e relative pertinenze diversa dalle categorie del punto precedente.	<b>ESENTE</b>
3	Altri fabbricati ad uso abitativo diversi dai punti 1 e 2.	<b>1,00 %</b>
4	Fabbricato strumentale all'attività agricola	<b>ESENTE</b>
5	Fabbricati strumentali allo svolgimento di attività produttive, artigianali, commerciali e professionali, regolarmente dichiarati come tali ai fini IMU	<b>1,00%</b>
6	Altri fabbricati in genere diversi dai punti precedenti	<b>1,00 %</b>
7	Aree edificabili	<b>1,00 %</b>

8	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola	<b>ESENTE</b>
9	Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola di cui al punto precedente	<b>1,00%</b>

RICHIAMATA altresì la D.G.C. n. 129 del 28/12/2020 con la quale l'Amministrazione comunale ha inteso confermare per l'anno 2021 le aliquote addizionali comunali all'IRPEF vigente nel 2020 con una progressività di imposta, nei termini che seguono:

- aliquota pari allo 0,5% per redditi fino a 15.000,00 euro;
- aliquota pari allo 0,6% per redditi superiori a 15.000,00 euro.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il parere del Revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli appositi pareri favorevoli, espressi, per quanto di competenza, ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di approvare la premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le aliquote IMU per l'anno 2021, sulla base di quanto indicato in premessa come segue:

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliquota</i>
1	Abitazione Principale e relative pertinenze <b>solo categorie: A/01, A/08 e A/09</b> . A tali fabbricati si applica una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.	<b>0.60 %</b>
2	Abitazione Principale e relative pertinenze diversa dalle categorie del punto precedente.	<b>ESENTE</b>
3	Altri fabbricati ad uso abitativo diversi dai punti 1 e 2.	<b>1,00 %</b>
4	Fabbricato strumentale all'attività agricola	<b>ESENTE</b>
5	Fabbricati strumentali allo svolgimento di attività produttive, artigianali, commerciali e professionali, regolarmente dichiarati come tali ai fini IMU	<b>1,00%</b>
6	Altri fabbricati in genere diversi dai punti precedenti	<b>1,00 %</b>
7	Aree edificabili	<b>1,00 %</b>
8	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola	<b>ESENTE</b>

9	Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola di cui al punto precedente	<b>1,00%</b>
---	--	--------------

3. di approvare le aliquote addizionali IRPEF per l'anno 2021, sulla base di quanto indicato in premessa, come segue:
  - aliquota pari allo 0,5% per redditi fino a 15.000,00 euro;
  - aliquota pari allo 0,6% per redditi superiori a 15.000,00 euro.
4. di dare atto che la determinazione delle tariffe e contribuzioni, come sopra segnalato, è stata effettuata per garantire le entrate necessarie a far fronte alle iniziative, ai programmi che l'Amministrazione intende portare avanti nel corrente anno, per assicurare la continuità e l'erogazione dei servizi, contenendo il carico contributivo dei cittadini;
5. di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge;

### **D E L I B E R A**

1. di approvare la premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le aliquote IMU per l'anno 2021, sulla base di quanto indicato in premessa come segue:

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aliquota</i>
1	Abitazione Principale e relative pertinenze <b>solo categorie: A/01, A/08 e A/09</b> . A tali fabbricati si applica una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.	<b>0,60 %</b>
2	Abitazione Principale e relative pertinenze diversa dalle categorie del punto precedente.	<b>ESENTE</b>
3	Altri fabbricati ad uso abitativo diversi dai punti 1 e 2.	<b>1,00 %</b>
4	Fabbricato strumentale all'attività agricola	<b>ESENTE</b>
5	Fabbricati strumentali allo svolgimento di attività produttive, artigianali, commerciali e professionali, regolarmente dichiarati come tali ai fini IMU	<b>1,00%</b>
6	Altri fabbricati in genere diversi dai punti precedenti	<b>1,00 %</b>
7	Aree edificabili	<b>1,00 %</b>
8	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola	<b>ESENTE</b>
9	Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti regolarmente iscritti alla previdenza agricola di cui al punto precedente	<b>1,00%</b>

3. di approvare le aliquote addizionali IRPEF per l'anno 2021, sulla base di quanto indicato in premessa, come segue:
  - aliquota pari allo 0,5% per redditi fino a 15.000,00 euro;
  - aliquota pari allo 0,6% per redditi superiori a 15.000,00 euro.
4. di dare atto che la determinazione delle tariffe e contribuzioni, come sopra segnalato, è stata effettuata per garantire le entrate necessarie a far fronte alle iniziative, ai programmi che l'Amministrazione intende portare avanti nel corrente anno, per assicurare la continuità e l'erogazione dei servizi, contenendo il carico contributivo dei cittadini;

Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge, **DELIBERA** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 12-01-2021

Regolarita' TECNICA

Il Responsabile del Servizio  
DE ANGELIS STEFANO

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce "effetti indiretti" sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 12-01-2021

Regolarita'  
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO  
SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DE ANGELIS STEFANO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/02/2021 senza reclami;
- e' divenuta esecutiva il giorno: 25/01/2021
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.lgs 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
DE ANGELIS STEFANO